

Circolare Informativa <<Fiscaltà>>

22 Gennaio 2018

OGGETTO: INTERESSI LEGALI DALL'01/01/2018

Dal **1° gennaio 2018 il tasso degli interessi legali è triplicato**, dallo 0,1% in vigore fino al 31.12.2017, è passato allo **0,3%**. A stabilirlo il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2017, pubblicato sulla GU n. 292 del 15.12.2017. Spetta infatti al Mef modificare gli interessi legali sulla base:

- del **rendimento** medio annuo lordo **dei titoli di Stato**, di durata non superiore a 12 mesi;
- del **tasso di inflazione** anno registrato;

In questa tabella si riportano le modifiche al tasso d'interesse legale subite nel corso degli anni:

NORMA ATTUATIVA	PERIODO DI VALIDITÀ	MISURA TASSO INTERESSE LEGALE
Art. 1284, C.c.	fino al 15.12.1990	5%
Legge n. 353/90	dal 16.12.1990 al 31.12.1996	10%
Legge n. 662/96	dal 01.01.1997 al 31.12.1998	5%
DM 10.12.1998	dal 01.01.1999 al 31.12.2000	2,5%
DM 11.12.2000	dal 01.01.2001 al 31.12.2001	3,5%
DM 11.12.2001	dal 01.01.2002 al 31.12.2003	3%
DM 1.12.2003	dal 01.01.2004 al 31.12.2007	2,5%
DM 12.12.2007	dal 01.01.2008 al 31.12.2009	3%
DM 04.12.2009	Dal 01.01.2010 al 31.12.2010	1%
DM 07.12.2010	Dal 01.01.2011 al 31.12.2011	1,5%
DM 12.12.2011	Dal 01.01.2012 al 31.12.2013	2,5%
DM 12.12.2013	Dal 01.01.2014	1%
DM 11.12.2014	Dal 01.01.2015	0,5%
DM 11.12.2015	Dal 01.01.2016	0,2%
DM 07.12.2016	Dal 01.01.2017	0,1%
DM del 13.12.2017	Dal 01.01.2018	0,3%

Dal 2018, con l'aumento degli interessi legali, **anche il ravvedimento è più oneroso**. Quest'ultimo è uno strumento che serve per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti, al quale occorre applicare, oltre alla sanzione ridotta in base a quando tempestivamente il contribuente sana la sua posizione, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale.



Quindi, **i contribuenti che intendono ravvedersi nel 2018** per violazioni intervenute fino al 31.12.2017, dovranno calcolare e poi sommare fra loro:

- gli interessi calcolati al tasso legale dello **0,1%** per il periodo che va dal giorno successivo alla data di mancato adempimento fino al 31.12.2017;
- gli interessi calcolati al tasso legale dello **0,3%** per il periodo che va dal 01.01.2018 alla data di regolarizzazione della violazione.

Per le violazioni intervenute dal 1° gennaio 2018 in poi, infine, si applicheranno esclusivamente gli interessi legali nella nuova misura dello 0,3%.

In base a quando il contribuente risana la propria posizione, il ravvedimento varia:

- per i ritardi **fino a 14 giorni**: sanzione del 15% ridotta a 0,1% per giorno (**Ravvedimento Sprint**)
- per i ritardi compresi **tra i 15 e i 90 giorni**: sanzione ridotta al 15%, ulteriormente ridotta a 1/10 del 15% entro il 30 giorni (**Ravvedimento Breve**) e a 1/9 del 15% entro i 90 giorni (**Ravvedimento Trimestrale**)
- per i ritardi che **superano i 90 giorni fino al termine di presentazione della dichiarazione o entro un anno dall'omissione**: sanzione ordinaria al 30% ridotta a 1/8 del 30% (**Ravvedimento Annuale**)
- per i ritardi che **superano l'anno fino a 2 anni o entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo**: sanzione ordinaria al 30% ridotta a 1/7 del 30% (**Ravvedimento biennale**)
- **oltre questo termine sanzione del 30% ridotta a 1/6**
- **dopo la constatazione sanzione del 30% ridotta a 1/5**

Argomento a cura di Serena Pasquali

CDA Studio Legale Tributario
Vladimiro Boldi Cotti